

Deliberazione della Giunta Regionale 4 maggio 2018, n. 12-6815

Approvazione dei criteri generali per la redazione della programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2018-19-20, in attuazione dell'art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 del 03-01-2018 per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di 1^ e 2^ grado e di poli dell'infanzia.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Visti:

- il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- l'articolo 10 del citato decreto legge n. 104 del 2013 che prevede, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica ed immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, che le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze (nel seguito MEF), d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nel seguito MIUR) e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nel seguito MIT), a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa Depositi e Prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- l'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 10 che prevede l'adozione di un decreto del MEF, di concerto con il MIUR e con il MIT, per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata (nel seguito CU) il 1° agosto 2013 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie Locali;
- la legge 11 gennaio 1996, n. 23, e in particolare gli articoli 4 e 7 recanti norme per l'edilizia scolastica rispettivamente in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;
- la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare l'articolo 1, comma 160;
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare l'articolo 3 comma 9;

- il Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 del 03-01-2018, predisposto ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che definisce le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione della programmazione triennale, sentita la Conferenza Unificata in data 23.11.2017.

Dato atto che il citato Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT recepisce quanto previsto dal D.L 104/2013 convertito in legge 128/2013 prevedendo:

“Art. 1 comma 1 - Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà di enti locali o di proprietà della Regione per la sola Regione Valle d'Aosta, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

Osservato che il Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT stabilisce:

“Art. 2 comma 1 – Le Regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i relativi aggiornamenti nelle annualità 2019 e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

all'art 3 che le Regioni, nella definizione dei piani regionali redatti nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, devono, sempre nell'ottica di efficienza economica dell'investimento e nel rispetto della legislazione ambientale e in materia di contratti pubblici, dare priorità agli interventi nell'ordine di seguito indicato:

- a) interventi di adeguamento sismico o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
- b) interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
- c) interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio;
- d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
- e) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti punti purché l'ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati siano stati inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica.

Giudicato necessario riprendere i criteri generali per la predisposizione della programmazione specificata nel Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT, dettagliando il grado di priorità da attribuire alle singole voci e definendo le restanti norme di partecipazione per la stesura della programmazione triennale 2018-19-20 e dei singoli piani annuali.

Considerato che:

- la programmazione regionale per l'assegnazione di contributi di edilizia scolastica è destinata, ai sensi della Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 28 e s.m. e i., a finanziare interventi su scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° e 2° grado;
- il sopraccitato Decreto interministeriale in data 03-01-2018 all'articolo 3, comma 4 prevede che, nell'ambito delle priorità di intervento definite dal comma 1, le Regioni individuano gli Enti beneficiari tenendo conto: a) della necessità di interventi relativi agli edifici scolastici di secondo grado e del numero degli studenti del secondo ciclo di istruzione sul totale degli alunni iscritti sul territorio regionale.
- con nota prot 609 in data 20-12-2017, l'Anci riportando le considerazioni emerse dalla riunione della consulta Aree Vaste in data 19-12-2018, riteneva:
 - opportuna l'individuazione di “una quota di riserva del fondo piemontese a favore dei citati enti non inferiore al 50% del totale”.
 - Opportuno che “la parte del piano regionale destinata alle scuole di secondo grado non sia definita mediante Bando, bensì mediante un accordo di riparto tra la Città Metropolitana e le Province di quello che risulterà essere il possibile budget assegnato; [...].
 - Che il criterio “del livello di progettazione” (art 3. comma 4, lett b) non possa essere considerato dirimente per gli interventi di cui si tratta, [...]
- le amministrazioni provinciali e la città metropolitana:
 - gestiscono circa il 14% del patrimonio di edilizia scolastica in base al numero di edifici censiti con una superficie calpestabile pari al 42% del totale (dati Anagrafe dell'Edilizia scolastica)
 - ospitano negli edifici di loro competenza circa il 32% della popolazione scolastica (dato monitoraggio Organico di fatto a.s. 2017/18 utilizzato per dimensionamento a.s. 2018/19)
- sulla base della media dei parametri di cui al punto precedente risulta che le amministrazioni provinciali e città metropolitana hanno un'incidenza del 30%
- l'adozione di una riserva a favore delle province pari al 30% delle risorse e gli orientamenti della prossima programmazione sono stati discussi e condivisi:
 - in sede di tavolo tecnico del coordinamento delle regioni in data 09-1-2018, 19-01-2018 e 01-02-2018
 - di osservatorio dell'edilizia scolastica in data 01-02-2018 presenti Anci e Uncem
 - nel tavolo tecnico in data 25-1-2018 con le Amministrazioni Provinciali piemontesi e la Città Metropolitana di Torino , ANPCI, ANCI, Aree Vaste ANCI.
 - in sede del tavolo tecnico della conferenza enti locali in data 11-04-2018
 - in sede di prima convocazione del tavolo politico della conferenza enti locali in data 23-04-2018 quando L'ANCI e l'ANPCI hanno presentato il proprio parere favorevole condizionato
 - In sede di seconda convocazione del tavolo politico della conferenza enti locali in data 2-5-2018

Rilevato che l'A.N.C.I. Piemonte in data 23-04-2018 nel presentare il proprio parere favorevole condizionato ha richiesto al primo punto l'innalzamento almeno al 32% del totale delle risorse che verranno attribuite al Piemonte della riserva da destinare ad amministrazioni provinciali e città metropolitana.

Ritenuto di accogliere la richiesta dell'A.N.C.I. Piemonte e di innalzare la riserva a favore di amministrazioni provinciali e città metropolitana al 32% del totale delle risorse che verranno attribuite al Piemonte.

La bozza dei contenuti della programmazione è stata illustrata in sede di seminario organizzato da Uncem, con il patrocinio di Regione Piemonte, Anci Piemonte, Città metropolitana di Torino tenutosi in data 13-2-2018 presso la città metropolitana per illustrare i temi della prossima programmazione 2018-19-20 dell'edilizia scolastica.

A partire dal 2013 le amministrazioni provinciali e quelle comunali hanno concorso a pari livello per aggiudicarsi le risorse. L'evidente difficoltà delle amministrazioni provinciali nello sviluppare avanzate proposte progettuali nel breve lasso di tempo concesso dal bando e nel cofinanziare gli interventi (nel triennale 2015-6-7 ben due amministrazioni provinciali non hanno avuto accesso ai contributi) ha fatto sì che sia lo Stato, con una sezione del fondo 140, che la Regione, con le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma unitamente con la misure realizzate con il concorso dell'Inail "scuole innovative", individuassero dei canali riservati per bilanciare gli scompensi.

L'adozione di un riparto per ambito territoriale limitatamente alle Amministrazioni provinciali e città metropolitana già adottata nelle programmazioni occorse nei periodi 1996-2005 e 2007-2009 è richiesta dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città metropolitana invocando i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e in applicazione del principio di equità.

A questo proposito si riconosce nell'ambito di ciascuna annualità di programmazione, la facoltà per le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana di stipulare un accordo che, nel rispetto dei criteri ministeriali e regionali, possa parzialmente derogare al riparto provinciale.

Nell'ultima programmazione triennale di cui alla DGR 15-978 del 2-2-2015 la volontà a livello centrale di finanziare interventi immediatamente cantierabili è stata declinata dalla regione Piemonte escludendo dalla programmazione tutti gli interventi che fossero allo stadio di progetto preliminare.

Tale scelta ha fatto sì che dalla scorsa programmazione e dalla conoscenza del fabbisogno siano stati esclusi tutti gli enti che al momento del Bando non disponevano di progetti con un grado di sviluppo avanzato.

Al fine di avere una più ampia conoscenza del fabbisogno si ritiene quindi utile consentire la candidatura anche dei progetti e dei documenti di fattibilità tecnico economica rimandandone la finanziabilità al conseguimento dell'approvazione del progetto definitivo.

In previsione della pubblicazione del decreto interministeriale per la programmazione 2018-20 già in data 03-08-2017 la giunta regionale con DGR 97-5526 del 3-8-2017 poi modificata con DGR 108-6300 del 22-12-2017 ha fissato quali prerequisiti per la finanziabilità degli interventi l'aggiornamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica e la redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica.

Nella medesima ottica sopra citata, di raccolta del fabbisogno, si ritiene opportuno raccogliere nella programmazione triennale le candidature di tutti gli interventi relativi ad edifici il cui questionario sia stato aggiornato ammettendo a contributo nei singoli piani annuali solo gli interventi su edifici per i quali sia stata aggiornata l'anagrafe e redatta la verifica sismica in conformità a quanto disposto dalla DGR 97-5526 del 3-8-2017 poi modificata con DR 108-6300 del 22-12-2017 e delle conseguenti Determinazioni attuative. Quindi il documento di fattibilità tecnico economica o il progetto di fattibilità tecnico economica potranno essere presentati anche se ancora privi della verifica sismica.

Riscontrato che negli edifici di grandi dimensioni o con problematiche complesse per risolvere tutte le tematiche ed in particolar modo per affrontare le problematiche relative all'adeguamento sismico degli edifici che implicano interventi sistematici e non provvedimenti "tamponi" o limitati a porzioni di edificio" sono necessarie risorse di gran lunga superiori a quanto previsto nelle passate programmazioni, si ritiene opportuno introdurre un limite parametrico legato alla superficie utile lorda di pavimento (calpestabile) degli edifici.

In occasione dell'ultima misura sperimentale attuativa della L 107-2015 "la buona scuola" finalizzata alla realizzazione di poli innovativi per l'infanzia di cui alla DGR 51-5686 del 25-09-2017, per verificare la congruità dell'importo del costo di costruzione (iva compresa) proposto dagli enti era stato fissato un intervallo compreso fra 1.300,00 e 1.600,00 €/mq. Si ritiene pertanto equo adottare un limite di 1.600,00 €/mq per il costo complessivo dell'intervento (lavori + somme a disposizione) da ammettere a contributo.

Al fine di non esaurire le risorse in un numero limitato di interventi sugli edifici più grandi pare utile adottare un tetto per intervento di € 10.000.000,00 (limite richiesto da A.N.P.C.I.) che è comunque un importo congruo per l'adeguamento della maggior parte degli edifici.

Sempre nell'ottica di una migliore perequazione nella distribuzione delle risorse è ritenuto opportuno adottare, in coerenza con i principi di proporzionalità e parità di trattamento, misure compensative nella predisposizione della programmazione in argomento consentendo la finanziabilità in ciascuna annualità per un numero massimo di interventi per ciascun ente pari a 4 per i comuni sopra i 15.000 abitanti, e pari a 1 per i comuni con meno di 15.000 abitanti.

Considerato che l'attuale congiuntura, per i combinati effetti del patto di stabilità e della diminuzione della possibilità di indebitamento, riduce la capacità di spesa di tutti gli Enti locali e pregiudica le possibilità di cofinanziare gli interventi, si ritiene ancora una volta opportuno non obbligare gli Enti locali a cofinanziare l'intervento prevedendo tuttavia una forte premialità per gli Enti che sono disposti a farlo anche ricorrendo al "conto termico- GSE" e al credito sportivo.

Ritenuto, nell'ottica di una maggiore efficienza economica dell'investimento, di privilegiare la riorganizzazione del patrimonio esistente e quindi di ammettere i soli interventi coerenti con il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche riferito all'anno di finanziamento, escludendo gli interventi finalizzati all'istituzione di nuove sezioni o di nuove scuole che determinano offerta aggiuntiva (vedi DCR 4-11-2014 n. 10-35899) e promuovendo la costruzione di nuove scuole limitatamente alla mera sostituzione edilizia.

Ritenuto di valorizzare il processo di riorganizzazione della rete di strutture scolastiche e di incoraggiare la creazione di scuole di valle.

Ravvisato che Il Protocollo ITACA è uno strumento per la certificazione del livello di sostenibilità ambientale di edifici di diverse destinazioni d'uso, promosso dalle Regioni Italiane e gestito da uno specifico comitato (Comitato di Gestione) che oltre a rappresentanti di queste ultime e di ITACA vede la partecipazione di iiSBE Italia e di ITC-CNR. Il Protocollo ITACA è basato su SBMethod di iiSBE, scelto nel 2002 come riferimento dalle regioni italiane.

Rilevato che:

- con nota 7409 del 20-03-2018 il M.I.U.R ha trasmesso il verbale dell'osservatorio dell'edilizia scolastica in data 7-marzo-2018 con allegato lo schema di avviso pubblico proposto dalle regioni e assentito in sede di osservatorio ferma restando l'autonomia e la competenza delle regioni in materia.
- in detto verbale "Alla luce delle ulteriori risorse messe a disposizione dallo stato anche con particolare riferimento all'antincendio sulla base della proposta formulata dal Ministero che

ha previsto la possibilità di erogare un contributo di €50.000,00 in favore di istituti del I ciclo ed €70.000,00 in favore di istituti del II ciclo, si decide di proporre alle Regioni di inserire all'interno della proposta di bando un criterio per consentire il finanziamento di questi piccoli interventi per conseguire la certificazione antincendio”.

Ritenuto di non attribuire premialità agli interventi ammissibili ma non finanziati nella precedente programmazione in quanto rispondenti ad obiettivi completamente diversi da quelli perseguiti con la programmazione 2018-19-20.

Ritenuto di pesare e specificare le modalità di applicazione dei principi sopra definiti e dei criteri generali per la redazione della programmazione in argomento, indicati nel citato Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT all'articolo 3 comma 1 come dettagliato, nell'allegato alla presente deliberazione.

Ritenuto di fissare con Determinazione Dirigenziale i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse e le restanti disposizioni attuative.

Rilevata l'opportunità di allertare gli Enti interessati affinché possano coordinarsi e siano edotti della necessità di rendere i pareri di propria competenza in tempi compatibili con i disposti del Decreto interministeriale n. 47 del 3-1-2018

Rilevato che:

- La D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015 di disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali, definisce nell'ambito della Direzione A18000 – Opere Pubbliche, Difesa Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, la declaratoria del Settore Sismico A1806A, in cui tra l'altro è prevista la pianificazione, programmazione e coordinamento delle attività per la valutazione della vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, la programmazione degli interventi per la riduzione del rischio sismico ed il coordinamento regionale in materia sismica.
- La legge regionale n. 18 del 21/03/1984, all'art. 18 comma 2 prevede che i progetti di opere e lavori pubblici di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta Regionale.
- La D.G.R. n. 30-8553 del 07/04/2008, successivamente integrata con D.G.R. n. 50-10755 del 09/02/2009, ha individuato la struttura tecnica regionale nell'ambito della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, e ne ha definito criteri e modalità generali di funzionamento per quanto riguarda lo svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dei pareri di cui all'art. 18 della l.r. 18/1984.

Considerato che:

- è di prioritario interesse per l'Amministrazione Regionale perseguire nell'ambito dei piani regionali di edilizia scolastica, la garanzia sia della sicurezza strutturale delle costruzioni al fine di assicurare l'incolumità dei fruitori, sia della conformità dei progetti alla normativa sui contratti pubblici al fine di ridurre ricorsi o ritardi nell'esecuzione dei lavori;
- i Piani Regionali di Edilizia Scolastica assumono valenza strategica nell'ambito dei progetti di opere e lavori pubblici di interesse Regionale, in ragione della loro ricaduta sociale, anche a supporto dello sviluppo economico e al miglioramento della coesione sociale del territorio,

nonché per la loro funzione finalizzata alla gestione delle situazioni di emergenza e di protezione civile;

- la DGR 97 – 5526 del 3-8-2017 ha, tra l'altro, definiti i seguenti requisiti per l'accesso ai contributi e la partecipazione ai bandi di edilizia scolastica per interventi su edifici scolastici sede di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado e per la creazione di poli per l'infanzia, che dovranno risultare:
 - censiti all'interno della procedura EDISCO (Anagrafe dell'Edilizia Scolastica) il cui questionario sia stato aggiornato:
 - per l'annualità 2017 entro la data di pubblicazione sul B.U.R. della D.D. di approvazione del Bando/Manifestazione di interesse cui si intende partecipare
 - per le annualità successive entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
 - verificati strutturalmente secondo quanto prevista dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e per i quali sia stata compilata sia la scheda di livello 0 quanto la scheda di sintesi, predisposte secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Servizio Sismico Nazionale “.

Ritenuto che gli interventi di cui si tratta sono da considerarsi di particolare interesse nazionale ricorrono i presupposti per consentire alla Direzione Regionale Coesione Sociale di sottoporre i relativi progetti alla valutazione della Struttura Tecnica Regionale, istituita con L.R. n. 6/2008, per gli effetti e nei limiti definiti dalle DD.GG.RR. nn. 30-8553 del 7/4/2008 e n. 50-10755 del 9/3/2009, prevedendo, in deroga a quanto in esse prescritto, che i pareri di cui all'art. 18 della L.R. n. 18/84 sono rilasciati dalla Sezione Centrale della Struttura Tecnica anche per i progetti di importo inferiore alla soglia di €750.000,00;

considerato che le valutazioni della Struttura Tecnica Regionale saranno finalizzate alla verifica dei progetti definitivi e delle eventuali perizie di variante in corso d'opera, in particolare, la valutazione sarà finalizzata alla verifica sulla completezza e correttezza degli atti e della loro conformità alle normative vigenti in materia di contratti pubblici e in materia di normativa tecnica sulle costruzioni, con particolare riferimento alla sicurezza sismica nonché alla verifica della congruità economica intesa quale rispetto delle disposizioni normative sulla formulazione dei prezzi da utilizzare per la realizzazione degli interventi;

ritenuto altresì di demandare a successivi provvedimenti a cura del Settore Programmazione Monitoraggio Strutture Scolastiche la definizione dell'iter procedurale per il perseguimento delle finalità oggetto della presente deliberazione;

dato atto che i criteri di cui all'allegato 1 sono stati oggetto di parere favorevole da parte della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali in data 2/5/2018;

preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;

vista la L. n. 23 del 11.1.1996 “Norme per l'edilizia scolastica”;

vista la L.R. n. 28 del 28.12.2007 e s.m. e i. “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”;

vista la L.R. 23/2008 e s. m. e i. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visti gli art. 23 e 26 del D.lgs n. 33/2013;

vista la L.R. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 “Individuazione dell’Ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084”;

tutto ciò premesso e considerato;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

-di definire strategici per la Regione Piemonte i prossimi piani e programmi di edilizia scolastica, aventi come finalità prioritaria di perseguire la sicurezza strutturale delle costruzioni oggetto di finanziamento;

-di stabilire che i progetti definitivi ed esecutivi delle opere inserite nella suddetta programmazione annuale devono acquisire il parere della Struttura tecnica regionale istituita con D.G.R. n.30 – 8553 del 07/04/2008, ai sensi della l.r. 6/2008;

- di stabilire che gli interventi di cui si tratta sono da considerarsi di particolare interesse regionale, pertanto ricorrono i presupposti per consentire alla Direzione Regionale Coesione Sociale di sottoporre i relativi progetti alla valutazione della struttura tecnica regionale, istituita con L.R. n. 6/2008, per gli effetti e nei limiti definiti dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 30-8553 del 7/4/2008 e n. 50-10755 del 9/3/2009, prevedendo, in deroga a quanto in esse prescritto, che i pareri di cui all’art. 18 della L.R. n. 18/84 sono rilasciati dalla Sezione Centrale della struttura tecnica anche per i progetti di importo inferiore alla soglia di €750.000,00;

-di approvare quale parte integrante e sostanziale alla presente il testo di cui all’allegato “A” contenente i criteri generali per la redazione della programmazione triennale 2018-19-20 in attuazione del Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 in data 03-01-2018;

-di dare atto che il citato Decreto Interministeriale fissa il termine di 120 giorni dalla propria pubblicazione in gazzetta ufficiale, avvenuta il 04-04-2018, per la conclusione del procedimento istruttorio e la trasmissione della programmazione ai ministeri competenti (02-08-2018);

-di individuare nel Responsabile del Settore Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche il responsabile del procedimento per la definizione e l'approvazione degli atti necessari all'attuazione di quanto in argomento;

-di stabilire che per le verifiche sismiche che verranno condotte sugli edifici scolastici sede di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado e per la creazione di poli per l'infanzia per l'ottenimento di contributi si debba assumere un livello di conoscenza pari a Lc2 (conoscenza adeguata) come definito dalla Normativa tecnica vigente fatte salve le valutazioni già affidate alla data di pubblicazione sul B.u.r.p. del presente atto;

- di demandare a successivi provvedimenti a cura del Settore Programmazione Monitoraggio Strutture Scolastiche la definizione dell'iter procedurale per il perseguimento delle finalità oggetto della presente deliberazione;

-di rinviare a successivo provvedimento deliberativo le disposizioni per i provvedimenti contabili da assumere in coerenza con gli atti ministeriali;

-di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26.1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018-2020 DI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA - DECRETO INTERMINISTERIALE MEF-MIUR-MIT N. 47 IN DATA 03-01-2018**ART. 1 – FINALITA' DELLA SELEZIONE**

In esecuzione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 47 del 03-01-2018 vengono individuati i criteri finalizzati alla redazione della programmazione triennale regionale 2018-2020 per interventi di edilizia scolastica.

La graduatoria sarà utilizzata da parte dello Stato o da parte della Regione per la concessione di finanziamenti relativi all'edilizia scolastica, seguendo l'ordine di graduatoria.

Nel caso in cui vengano definite linee di finanziamento dedicate a specifiche finalità e/o tipologie di interventi, la Regione si riserva di attingere dalla graduatoria gli interventi che rispondano ai requisiti previsti da programmi straordinari di finanziamento.

ART 2 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE E PIANI ANNUALI

2.1 La programmazione sarà soggetta annualmente ad aggiornamento in merito all'attualità degli interventi ivi inseriti ed al grado di progettazione raggiunto, al soddisfacimento dei prerequisiti di cui alla cfr. D.G.R. 97-5526 del 3/8/2017 così come modificata con D.G.R. 108-6300 del 22/12/2017).

2.2 In sede di aggiornamento annuale della programmazione, le proposte progettuali ammesse nella programmazione triennale, nel rispetto della graduatoria originaria e fatto salvo il tetto dell'importo originario così come definito in sede di prima approvazione della programmazione triennale:

- saranno modificabili di norma per:
 - adeguamenti normativi
 - eventi calamitosi così come disciplinati dalle norme
 - sopravvenute cause di forza maggiore così come disciplinati dalle norme
 - intervenute modifiche del piano di dimensionamento scolastico
- dovranno confermare i punteggi assegnati in sede di approvazione della graduatoria generale con l'eccezione delle motivate modifiche conseguenti allo sviluppo di un grado progettuale più elevato ed all'acquisizione dei risultati della verifica di vulnerabilità sismica prevedendo se del caso la riapprovazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (cfr. articolo 8.1 e 8.2)

2.3 Predisposizione dei piani annuali

2.3.1 Saranno finanziabili, sino ad esaurimento delle risorse che verranno individuate con successivo Decreto interministeriale, nelle singole annualità di finanziamento gli interventi inseriti in graduatoria:

1. che avranno raggiunto il grado di progettazione indicato all'articolo 8.2 lettere a1), a2), a3)
2. che siano corredati di verifica di vulnerabilità sismica;
3. che siano corredati della scheda di livello 1
4. relativi ad edifici censiti all'anagrafe dell'edilizia scolastica il cui questionario sia stato aggiornato per l'annualità di riferimento.

2.3.2 Saranno finanziabili nelle singole annualità di finanziamento

- **1 richiesta** per ente nel caso di comuni con popolazione residente al 31-12-2017 pari o inferiore a 15.000 abitanti o loro associazioni disciplinate dalla normativa nazionale vigente.

- **4 richieste** per ente nel caso di comuni con popolazione residente al 31-12-2017 superiore a 15.000 abitanti,
- le richieste finanziabili nell'ambito del riparto provinciale come disciplinato all'articolo 9 per Amministrazioni provinciali, e Città Metropolitana.

2.3.3 i restanti interventi saranno inseriti nel fabbisogno in ordine di graduatoria provvisorio.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Possono presentare proposte progettuali Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni gestori ai sensi della L 23/96 e s.m. e i. di edifici di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica statale, compresi i CPIA, nonché alla costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici ovvero edifici destinati o da destinare a poli di infanzia, muniti di codice edificio dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il cui questionario edificio sia stato aggiornato secondo le disposizioni della D.G.R. 97-5526 del 3/8/2017 così come modificata con D.G.R. 108-6300 del 22/12/2017.

ART. 4 - EDIFICI E SEDI SCOLASTICHE AMMISSIBILI

4.1 Possono essere oggetto della domanda alla programmazione triennale 2018-19-20 interventi relativi a edifici di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale, fatta salva l'ipotesi di realizzazione di poli di infanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,

- censiti all'anagrafe dell'Edilizia Scolastica il cui questionario edificio sia stato aggiornato secondo le disposizioni della D.G.R. 97-5526 del 3/8/2017 così come modificata con D.G.R. 108-6300 del 22/12/2017.
- Per i quali sia stata compilata la scheda di livello 0 predisposta dalla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile - ufficio servizio sismico nazionale (cfr D.G.R. 97-5526 del 3/8/2017)
- adibiti o da adibire ad uso scolastico per almeno 10 anni.
- Destinati a scuole statali dell'infanzia, primaria, secondaria di I° e II° grado, (punti di erogazione del servizio) funzionanti alla data di scadenza per la presentazione della domanda o da destinare a poli dell'infanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
- relativi a edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali che non siano oggetto di dimensionamento scolastico regionale che ne preveda la chiusura.

4.2 In caso di edifici parzialmente adibiti ad altro uso saranno finanziabili solo i lavori e le somme a disposizione relativi a locali riferibili all'attività scolastica.

4.3 Nel caso di interventi di cui al articolo 5.3.1.a2, 5.3.1.a.4, 5.3.1.c1, 5.3.1.c.2, 5.3.1.c.3 deve essere censito all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica l'edificio scolastico rispettivamente da abbandonare, (ovvero temporaneamente non utilizzato a seguito di provvedimenti di chiusura degli edifici scolastici disposti da Autorità competenti di data antecedente a quella di pubblicazione del presente avviso e non anteriore all'anno 2010), riconvertire o da ampliare e la proprietà del nuovo edificio e dell'area su cui insiste deve essere di Ente Locale Territoriale.

ART. 5 - PROGETTI, INTERVENTI E CATEGORIE AMMISSIBILI

5.1 Numero degli interventi ammissibili

Gli Enti beneficiari possono presentare per ciascun edificio scolastico come definito all'articolo 5.5 una sola domanda, salvo quanto previsto all'articolo 6

5.2 Progetti ammissibili:

Saranno ammissibili: documenti di fattibilità tecnico economica, progetti di fattibilità tecnica ed economica (preliminari), progetti definitivi o progetti esecutivi con allegato quadro economico in cui siano specificate le lavorazioni da effettuare divise per categorie di lavorazione redatti sulla base del prezziario regionale della regione Piemonte in vigore, ovvero oggetto di analisi secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

- relativi a interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.
- per i quali non si sia proceduto alla pubblicazione del Bando di gara dei lavori alla data di scadenza per la presentazione delle domande;
- Che non siano già destinatari di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali con la sola eccezione di eventuali quote di cofinanziamento sino al limite del costo complessivo dell'intervento e in caso di completamento di opera rimasta incompiuta.
- che non prevedano esclusivamente opere di sistemazione a verde e arredo urbano, ancorché di aree pertinenziali scolastiche.
- Di importo netto lavori ammissibili (lavori soggetti a ribasso al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) pari o superiore a € 100.000,00.
- Per comuni e loro associazioni: Inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici (2018-20) come richiesto all'art 21 del codice degli appalti, come modificato dal correttivo D.Lgs. n. 56-2017.
- per Amministrazioni provinciali e città metropolitana: in cui l'ente si impegni ad inserire nella programmazione triennale e annuale l'intervento ammesso a finanziamento;

Ciascun intervento, alla fine dei lavori ammessi a contributo dovrà garantire il rispetto della normativa vigente e la piena operatività dell'edificio scolastico ovvero del complesso scolastico oggetto di intervento. Sono ammissibili solo lotti funzionali che consentano il pieno utilizzo dell'edificio scolastico oggetto di intervento.

5.3 categorie di intervento ammissibili

Gli interventi ammissibili devono rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, n. 47.

5.3.1 sono ammissibili in ordine di priorità le seguenti categorie di intervento:

A. Interventi di adeguamento sismico:

- a.1) adeguamento sismico come definito dalla normativa vigente,
- a.2) nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente,
- a.3) miglioramento sismico nel solo caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione dell'insistenza di vincolo d'interesse; secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente e in grado di documentare, a seguito degli interventi in progetto, un rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione uguale o superiore al 60% e con differenziale minimo + 0,10
- a.4) riconversione funzionale di interi edifici per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente (i.r. = 1).

- B. Interventi finalizzati all'eliminazione di rischi, all'ottenimento della certificazione di agibilità dell'edificio (segnalazione certificata per l'agibilità) e all'adeguamento alla normativa antincendio;) su edifici sismicamente adeguati
- C. Ampliamenti e/o nuove costruzioni di parti di sedi scolastiche per soddisfare specifiche esigenze scolastiche,
- c1) Ampliamenti per soddisfare specifiche esigenze scolastiche (su edifici esistenti che dovranno risultare a fine lavori adeguati in termini di sicurezza strutturale ai livelli minimi previsti dalle vigenti norme tecniche di costruzione per gli edifici esistenti ed in possesso di tutti i documenti prescritti nella segnalazione certificata per l'agibilità).
- c.2) nuove costruzioni di sedi scolastiche o di parti di sedi mense, palestre, ecc) per soddisfare specifiche esigenze scolastiche che non comportano l'istituzione di nuove sezioni o scuole (vedi DCR 4-11-2014 n. 10-35899) che determinano offerta aggiuntiva.
- c.3) riconversione funzionale di locali adiacenti all'edificio scolastico o all'interno dell'area scolastica (i.r. = 1). (adiacenti ad edifici esistenti che dovranno risultare a fine lavori sismicamente adeguati ed in possesso di tutti i documenti prescritti nella segnalazione certificata per l'agibilità).
- D. Ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c), purché l'ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati siano stati inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica (su edifici sismicamente adeguati ed in possesso del certificato di agibilità ovvero sono in possesso di tutti gli altri requisiti e certificati prescritti nella segnalazione certificata per l'agibilità).

5.3.2 prescrizioni particolari per gli interventi di nuova costruzione, riconversione funzionale, ampliamento

- Per gli interventi di cui all'articolo 5.3.1 lettere .a.2), a.4), dovranno essere abbandonati l'edificio o la porzione di edificio attualmente utilizzati (Per abbandono di edificio scolastico si intende la cessazione definitiva dell'attività scolastica in uno o più edifici, censiti nell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica alla data del 30-10-2017). in quanto dall'analisi costi benefici risulta eccessivamente oneroso intervenire sull'edificio esistente
- Per gli interventi di cui all'articolo 5.3.1 lettere .a.2), a.4):
 - la realizzazione di palestre, mense e uffici, può essere omessa qualora il servizio sia garantito da strutture già esistenti poste in aree confinanti.
 - è ammessa la costruzione dei soli locali strettamente necessari al proseguimento dell'attività scolastica nel caso di pluriclassi o classi articolate
- I nuovi locali realizzati con gli interventi di cui al precedente art 5.3.1 alle lettere a.2), a.4), c.1), c.2), c.3):
 - dovranno rispettare le Norme Tecniche relative all'edilizia scolastica di cui al D.M. del 18-12-1975,
 - dovranno essere dimensionati per ospitare i seguenti alunni: infanzia n. 30, primaria n, 27, secondaria primo e secondo grado n. 30, (numero massimo di alunni per classe previsto dal D.P.R. 81/2009 artt. 9 comma 3, 10 comma 1, 11 comma 1, 16 comma 1 e 2 e dal D.M del 18-12-1975), servizi per la prima infanzia nell'ambito di un polo per l'infanzia 40 bambini.
- L'area prescelta deve essere nella piena proprietà di ente locale e urbanisticamente consona alla destinazione scolastica.
- Non sono ammissibili interventi finalizzati all'istituzione di nuove sezioni o di nuove scuole (vedi DCR 4-11-2014 n. 10-35899) che determinano offerta aggiuntiva.

5.3.3 Si precisa che, le proposte possono comprendere più categorie di intervento e che l'edificio al termine dei lavori dovrà essere agibile e dovrà essere prodotta l'idonea certificazione per l'agibilità. Nel caso in cui le opere non comportino il rilascio di nuova certificazione di agibilità dovrà essere prodotta la certificazione esistente e attestata la non necessità di nuovo rilascio.

5.4 Gli interventi devono essere coerenti con il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche riferito all'anno di finanziamento.

5.5 Gli interventi devono riguardare un solo edificio scolastico ovvero un complesso edilizio che può essere articolato in più corpi di fabbrica fra loro adiacenti individuati all'anagrafe dell'edilizia scolastica da un questionario "principale" e uno o più questionari "subordinati".

6. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI ANTINCENDIO

Al fine di sostenere gli Enti Locali nella messa a norma antincendio degli edifici scolastici è previsto un contributo straordinario destinato al finanziamento di interventi che prevedano esclusivamente opere per l'adeguamento antincendio finalizzati all'ottenimento della relativa certificazione (SCIA antincendio).

Il contributo massimo assegnabile è pari a:

- euro 50.000 per edifici del Primo ciclo di istruzione
- euro 70.000 per edifici del Secondo ciclo di istruzione

Il contributo verrà concesso sulla base di specifica graduatoria e erogato a seguito dell'effettivo ottenimento della SCIA e a tal proposito qualora il costo complessivo dell'opera superasse il contributo di cui sopra l'Ente richiedente deve allegare alla domanda di finanziamento anche la dichiarazione di compartecipazione finanziaria a proprio carico.

Nel caso di interventi rientranti nella sola categoria "Interventi antincendio" finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio l'importo netto lavori ammissibile (lavori soggetti a ribasso al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) dovrà essere pari o superiore a € 5.000,00.

Gli Enti beneficiari possono presentare per ciascun edificio scolastico come definito all'articolo 5.5 sia la domanda per essere inseriti nella programmazione triennale per un intervento complessivo sia domanda per essere finanziati ai sensi di questa misura.

Per la concessione di contributi per interventi antincendio l'apposita graduatoria verrà redatta secondo quanto indicato al successivo articolo 8.3.

Il contributo straordinario per interventi antincendio sarà assegnabile anche ad edifici non adeguati sismicamente.

7 SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI E IMPORTO DEL MASSIMO DEL CONTRIBUTO

7.1

Spese ammissibili

Il contributo è concesso a copertura delle seguenti voci di spesa:

1. lavori a misura e a corpo connessi all'attività scolastica e relativi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, compresi nel quadro economico dell'appalto (art 16 lettere a.1, a.2 D.P.R. 207/2010);
2. lavori inerenti locali o sistemazioni di aree per attività scolastica riconducibili a quanto previsto nel D.M. del 18.12.1975 e s.m.i;
3. somme a disposizione di cui all'art 16 lettere b2, b3, b6, b8, b9, b10, b12 del D.P.R. 207/2010 nel limite delle somme ammissibili a contributo
4. somme a disposizione di cui all'art 16 lettere b4 del D.P.R. 207/2010 fino ad un tetto del 5%, dell'importo dei lavori ammesso a contributo (7.1.1)
5. somme a disposizione di cui all'art 16 lettere b7 + b11 del D.P.R. 207/2010 fino ad un tetto del 15%, esclusa cassa di previdenza e IVA, dell'importo dei lavori ammesso a contributo (7.1.1) progettazione relativa a progetto di fattibilità tecnico economica (preliminare), progetto definitivo, progetto per vigili del fuoco, progetto esecutivo, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, collaudo, incarico per APE)
6. Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice - assicurazioni personale e spese di carattere strumentale.

7. Spese per rilascio visti e pareri - per es :oneri parere vigili
8. Spese organizzative e gestionali - per es accatastamento
9. incarichi affidati successivamente alla data di pubblicazione sul B.U.R.P. della DGR 97-5526 del 03-08-2017
10. Demolizioni di fabbricati già adibiti all'attività scolastica funzionalmente connessi con l'intervento

7.2 Importo massimo del contributo

L'entità del contributo sarà calcolata sulla base del quadro economico dell'ultima fase progettuale approvata all'atto di presentazione della domanda finanziando il 100% dell'importo ammesso

con un tetto di max € 10.000.000,00

e

con un tetto parametrico di max **€ 1.600,00 €/mq** di superficie utile lorda come definita dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica

8 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

8.1 Priorità relative alla categoria di intervento

8.1.1 Verranno finanziate prioritariamente nell'ordine le seguenti categorie di interventi:

A) interventi di adeguamento sismico: a.1) adeguamento sismico come definito dalla normativa vigente, a.2) nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, a.3) miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente e in grado di documentare, a seguito degli interventi in progetto, un rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione uguale o superiore al 60% con differenziale minimo + 0,10, a.4) riconversione funzionale di interi edifici per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente

punteggio = 80

B) interventi di adeguamento impiantistico, per l'eliminazione di rischi, per l'ottenimento della certificazione di agibilità (segnalazione certificata per l'agibilità) dell'edificio e ai fini dell'adeguamento alla normativa antincendio di edifici scolastici sismicamente adeguati o che saranno adeguati con l'intervento

punteggio = 40

C) Ampliamenti e/o nuove costruzioni di sedi scolastiche o di parti di sedi scolastiche per soddisfare specifiche esigenze scolastiche:

c.1) Ampliamenti per soddisfare specifiche esigenze scolastiche (su edifici esistenti che dovranno risultare a fine lavori adeguati in termini di sicurezza strutturale ai livelli minimi previsti dalle vigenti norme tecniche di costruzione per gli edifici esistenti ed in possesso di tutti i documenti prescritti nella segnalazione certificata per l'agibilità).

c.2) nuove costruzioni di sedi scolastiche o di parti di sedi mense, palestre, ecc) per soddisfare specifiche esigenze scolastiche che non comportano l'istituzione di nuove sezioni o scuole (vedi DCR 4-11-2014 n. 10-35899) che determinano offerta aggiuntiva.

c.3) riconversione funzionale di locali adiacenti all'edificio scolastico o all'interno dell'area scolastica (i.r. = 1). (adiacenti ad edifici esistenti che dovranno risultare a fine lavori sismicamente adeguati ed in possesso di tutti i documenti prescritti nella segnalazione certificata per l'agibilità).

punteggio = 20

D) Ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c), purché l'ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati siano stati inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica (su edifici sismicamente adeguati ed in possesso di tutti i documenti prescritti nella segnalazione certificata per l'agibilità):

punteggio = 0

8.1.2 I punteggi di priorità sono sommabili.

8.1.3 I punteggi di priorità sono assegnabili solo in presenza di verifica sismica. Gli interventi privi di verifica sismica non sono finanziabili nei singoli piani annuali e verranno posti nel fabbisogno con la sola attribuzione dei punteggi non legati al progetto indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j) (senza attribuzione di punteggi legati al progetto di cui all'articolo 8.1.1, 8.2. lettere a) k), l), m), n), o), p), q), r), s);

8.2 Nell'ambito di ciascuna categoria di intervento gli interventi verranno valutati e ordinati in base al punteggio ottenuto in applicazione dei seguenti criteri:

a) livello di progettazione modificabile in sede di aggiornamento dei piani annuali 2019 – 2020 in alternativa fra:

a1 - progetti esecutivi corredati da tutti i pareri necessari a norma di legge, immediatamente appaltabili, validati dal RUP ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016, alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Comprensivi, nel caso di interventi aventi rilevanza strutturale, della autorizzazione preventiva all'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/2001, rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Regionale.

punteggio = 0,4

intervento ammissibile nella programmazione triennale e ammissibile a finanziamento nei piani annuali.

a2 - progetti definitivi verificati ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016 dagli organismi ivi indicati sulla base dell'importo dei lavori e corredati di tutti i pareri necessari a norma di legge comprensivi, nel caso di interventi aventi rilevanza strutturale, della autorizzazione preventiva all'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/2001, rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Regionale

punteggio = 0,2

intervento ammissibile nella programmazione triennale e ammissibile a finanziamento nei piani annuali.

a3 - progetti esecutivi o definitivi validati dal RUP/verificati ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016, in cui i pareri necessari a norma di legge, siano stati richiesti ma non rilasciati alla data di scadenza per la presentazione delle domande e, nel caso di interventi aventi rilevanza strutturale, con attestazione dell' Ufficio Tecnico Regionale del deposito della richiesta di Autorizzazione, riportante la verifica formale sulla completezza della documentazione prodotta, in attesa della specifica autorizzazione da rilasciarsi nei tempi e secondo le modalità previste dalle procedure vigenti.

punteggio = 0

intervento ammissibile nella programmazione triennale e provvisoriamente ammissibile a finanziamento nei piani annuali con la sola attribuzione definitiva dei punteggi b), c), d), e), f), g), h), i), j); l'attribuzione dei punteggi di priorità di cui all'articolo 8.1 e dei punteggi legati al progetto di cui all'articolo 8.2 .lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s) e l'ammissione nel piano annuale diverranno definitive solo nel caso che la struttura tecnica regionale le definisca come "ammissibili".

a4 - progetti di fattibilità tecnico economica (progetti preliminari), documenti di fattibilità tecnico economica, progetti esecutivi e definitivi che la struttura tecnica regionale definisca come "non ammissibili" o che non dovessero acquisire il parere della struttura tecnica regionale

punteggio = 0

intervento ammissibile nella programmazione triennale, non ammissibile a finanziamento nei piani annuali, con la sola attribuzione dei punteggi b), c), d), e), f), g), h), i), j), senza attribuzione di punteggi legati al progetto di cui all'articolo 8.1.1, e 8.2 lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s);

Criteri con punteggi NON modificabili in sede di aggiornamento dei piani annuali 2019, 2020

- b) completamento di lavori già iniziati e non completati per mancanza di finanziamento, misurato attraverso il rapporto (A/B), al lordo del ribasso, fra il costo dell'intervento di completamento (A) ed il costo, degli interventi già sostenuti (B)
punteggio = 0,2 per $A/B \leq 0,66$
- c) Numero di alunni (di scuola dell'infanzia, primaria, sec di 1° e 2° grado) che verranno ospitati nell'edificio oggetto di intervento:
- o Fino a 89 alunni 0,5
 - o Da 90 a 269 alunni 0,8
 - o Da 270 a 599 alunni 1,2
 - o Da 600 a 900 alunni 1,6
 - o Oltre 900 alunni 2
- punteggio max 2**
- d) Eventuale quota di cofinanziamento da parte degli Enti locali misurata in percentuale dell'intervento a carico del bilancio degli Enti locali. Punteggio calcolato mediante la percentuale di cofinanziamento da parte degli Enti locali sul costo ammissibile del progetto (lavori + somme a disposizione) al netto di altri contributi statali, regionali o comunitari. *10
 Nota bene: eventuali agevolazioni ottenute con il conto termico (GSE), il fondo Kioto, il credito sportivo, rientrano nella quota di cofinanziamento -
 (1= cofinanziamento del 10% - 3 = cofinanziamento del 30% e oltre)
punteggio compreso fra 1 e 3
- e) rilascio di superfici in affitto a titolo oneroso calcolato come: € risparmiati all'anno/100.000,00. Priorità attribuita previa impegno alla dismissione di altro edificio in locazione passiva entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e/o indicazione degli estremi della deliberazione con cui si è approvato il piano di razionalizzazione interessante l'edificio oggetto d'intervento, indicazione dell'edificio scolastico non più da locare e per canoni annui \geq € 5.000,00.
punteggio max = 0,2 per canoni annui di €100.000,00
- f) Attuazione di piani di riorganizzazione della rete scolastica, formalmente approvati dall'ente e dalla dirigenza scolastica per l'ottimizzazione e la riorganizzazione del servizio
Punti 2 per ogni edificio abbandonato
- g) Progettazione partecipata
Punteggio = 0,1
- h) Interventi su edifici scolastici sottoposti a provvedimenti di chiusura disposti da Autorità competenti di data antecedente a quella di pubblicazione del presente avviso;
Punteggio = 0,4
- i) Interventi in comuni ad alta marginalità o relativi a "scuole di valle" promosse o gestite da Comuni montani in convenzione tra loro ovvero Unioni montane di Comuni, costituite e inserite nella Carta delle forme associative della Regione Piemonte
Punteggio = 0,2
- j) Interventi in comuni con andamento delle nascite negli ultime 5 anni e andamento delle iscrizioni negli ultimi 3 anni costanti o positivi
 Moltiplicatore del punteggio complessivo (8.1+ 8.2)
 *1,1 in caso di andamento costante o positivo .
 *0,9 in caso di andamento negativo

Criteria con punteggi modificabili in sede di aggiornamento dei piani annuali 2019, 2020

- k) valutazione diminuzione rischio sismico
- K1) interventi in categoria a2)
punteggio = 8
 - .k2) interventi in categoria c1), c2), c3)
punteggio = 0

.k3) interventi in categorie a1), a3), a4)
in base al miglioramento (ir post operam- i.r ante operam *8)
punteggio compreso fra 0 e 8

- l) Abbattimento delle barriere architettoniche: in caso d'inadeguatezza dei percorsi e delle pavimentazioni esterne; in caso d'impossibilità di superamento di dislivelli e di accesso; in caso di carenza di apparecchiature di sollevamento idonee per soggetti diversamente abili; in caso d'inadeguatezza dei servizi igienici; in caso d'inadeguatezza dei percorsi interni (porte e relativi spazi di manovra);
Attribuibile per un importo minimo di lavori di € 25.000,00 al netto delle somme necessarie per l'attuazione dei piani di sicurezza)
Punteggio = 0,2
- m) Rifacimento e messa a norma degli impianti: elettrico, gas, idraulico. (esclusi gli interventi rientranti nel superamento delle barriere architettoniche) inadeguatezza dei quadri elettrici; inefficacia dell'impianto di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche; inadeguatezza delle linee di distribuzione; inadeguatezza di prese e interruttori; assenza o insufficienza dell'illuminazione artificiale; altre carenze che impediscono l'ottenimento di certificazioni di conformità;
Attribuibile per un importo minimo di lavori di € 50.000,00 al netto delle somme necessarie per l'attuazione dei piani di sicurezza)
Punteggio = 0,2
- n) quantificazione del risparmio energetico misurato attraverso il numero di classi di miglioramento energetico dell'edificio (da G ad A4) così come definite nella normativa nazionale vigente (0,02 per salto di classe)
punteggio compreso fra 0 e 0,2 + 0,2 in caso di edificio "near Zero Emission Building"
- o) Bonifica di strutture, pannelli od elementi in amianto
Attribuibile per un importo minimo di lavori di € 25.000,00 00 al netto delle somme necessarie per l'attuazione dei piani di sicurezza)
Punteggio = 0,2
- p) interventi di eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto, elementi esterni (intonaci di aggetti e facciate, cornicioni, ecc); elementi interni (intonaci controsoffitti, corpi illuminanti ecc) di messa in sicurezza e riqualificazione degli elementi non strutturali:
Attribuibile per un importo minimo di lavori di € 50.000,00 00 al netto delle somme necessarie per l'attuazione dei piani di sicurezza)
Punteggio = 0,2
- q) Messa in sicurezza di rischi diversi: inadeguatezza del microclima, insufficienza di illuminazione naturale, rischi da rumore, inadeguatezza altezza parapetti e corrimano, pavimenti interni sconnessi o sdruciolevoli, inadeguatezza delle superfici vetrate.)
Attribuibile per un importo minimo di lavori di € 50.000,00 00 al netto delle somme necessarie per l'attuazione dei piani di sicurezza)
Punteggio = 0,2
- r) Adeguamento alla normativa antincendio: inadeguatezza dei percorsi di esodo e dell'illuminazione di emergenza, inadeguatezza della centrale termica, carenza degli impianti di estinzione, assenza di compartimentazione (se prescritte), carenza dei sistemi di rilevazione incendio (se prescritti), inadeguatezza della segnaletica di sicurezza, ulteriori carenze)
Attribuibile per un importo minimo di lavori di € 25.000,00 00 al netto delle somme necessarie per l'attuazione dei piani di sicurezza)
Punteggio = 0,2
- s) Raggiungimento di un grado di sostenibilità edilizia secondo la scala di valutazione del "Protocollo ITACA regione piemonte – edifici pubblici – edifici scolastici, palestre"

Assegnabile: nel caso di interventi sull'esistente a partire da una valutazione pari ad 1 e nel caso di interventi di nuova costruzione di cui all'art 5 .3.1 lettere a2, c1, c2 a partire da una valutazione pari a 2 (punteggio del protocollo: min = 1 o 2 - max = 3)

Punteggio compreso fra 1 e 3

8.2.4 Casi specifici

8.2.4.1 Nel caso di interventi di cui alla categoria a2) (nuove costruzioni)

- Il punteggio k) valutazione del rischio sismico è attribuito sempre nella misura massima di 8 punti
- I punteggi l), m), n), o) p), q), r) sono attribuiti sempre nella misura massima complessiva di 1,4 punti,

8.2.4.2 Nel caso di interventi di cui alla categoria a4) (riconversioni)

- Il punteggio k) valutazione del rischio sismico è attribuito in base alla verifica compiuta sull'edificio da riconvertire
- I punteggi l), m), n), o) p), q), r) sono attribuiti in base ai lavori previsti sull'edificio o sui locali da riconvertire

8.2.4.3 Nel caso di interventi di cui alla categoria c.1, c.2, c.3

- Il punteggio k) valutazione del rischio sismico non è attribuibile (punteggio = 0)
- I punteggi l), m), n), o) p), q), r) non sono attribuibili. (punteggio = 0)

8.3 CONTRIBUTI PER INTERVENTI ANTINCENDIO

Gli interventi che prevedano esclusivamente opere per l'adeguamento antincendio finalizzati all'ottenimento della relativa certificazione (SCIA antincendio) verranno graduati in base ai seguenti punteggi

sono attribuibili i punteggi 8.2. lettere a), c), h), i), j), r)

Gli interventi privi di verifica sismica saranno ammissibili ma verranno posti in coda agli altri interventi e non saranno finanziabili fino alla presentazione della verifica sismica.

8.4 A parità di punteggio gli interventi verranno ordinati in base alla data di invio della PEC.

8.5 I punteggi non verranno attribuiti in caso di erronea o incompleta compilazione delle relative voci sul modulo di domanda e di mancanza o inidoneità della documentazione a supporto.

8.6 Terminato l'esame delle domande pervenute, si provvederà a redigere le apposite graduatorie (una per i comuni ed una per ciascuna amministrazione provinciale e città metropolitana come specificato al punto 9) che saranno trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la relativa approvazione, costituendo così parte della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica.

Analogamente verrà redatta apposita graduatoria relativamente ai contributi per interventi antincendio di cui all'articolo 6

L'inserimento in graduatoria non dà diritto al finanziamento richiesto.

ART. 9 - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

9.1 E' riconosciuta in favore di amministrazioni provinciali e città metropolitana (interventi su edifici che ospitano scuole Secondarie di Secondo grado) una riserva pari al 32% delle somme assegnate alla Regione, secondo l'ordine di graduatoria approvato.

9.2 Amministrazioni provinciali e città metropolitana:

Le risorse disponibili per le amministrazioni provinciali e la città metropolitana verranno ulteriormente ripartite per ambito provinciale. I riparti per ambito provinciale sono approvati con Determinazione Dirigenziale effettuando la media matematica secondo i seguenti criteri:

- numero degli alunni delle scuole secondarie di 2° grado statali; i dati utilizzati sono tratti dalla Rilevazione scolastica riferita all'a.s. 2017-18;

- mq degli edifici che ospitano scuole secondarie di 2° grado statali; i dati utilizzati sono riferiti agli edifici attivi presenti nell'applicativo dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, alla data di approvazione del presente atto.

Al fine di evitare il rischio di un utilizzo solo parziale delle risorse, nel caso in cui gli interventi proposti non esauriscano o eccedano la percentuale assegnata ad ogni ente, le amministrazioni provinciali e la città metropolitana potranno stipulare un accordo che possa parzialmente derogare a dette percentuali nell'ambito di ciascuna annualità di programmazione nel rispetto dei criteri ministeriali e regionali.

In caso di mancato accordo fra le amministrazioni provinciali, nell'ipotesi in cui le domande presentate da un Ente in possesso dei requisiti per essere finanziati nell'annualità 2018 non esauriscano la percentuale assegnata ad ogni ente, le risorse non assegnabili verranno conservate e assegnate al medesimo Ente nell'annualità successiva

Gli stessi criteri di ripartizione per ambito provinciale varranno per le annualità successive della programmazione

9.3 Al fine di consentire un ottimale utilizzo delle risorse complessivamente disponibili per la regione Piemonte, la stessa potrà attuare delle compensazioni fra categorie di riparto al fine di non lasciare interventi parzialmente finanziati; le risorse verranno destinate prioritariamente al completamento del finanziamento degli interventi nella riserva provinciale privilegiando gli interventi che hanno ottenuto complessivamente un punteggio maggiore.

Nel caso in cui le risorse eccedano gli interventi inseriti nel fabbisogno del piano annuale la regione Piemonte procederà a ripescare le eventuali istanze eccedenti il limite di 4 per annualità di cui al l'articolo 2.3.2.